SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 luglio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 328.

Regolamento recante modificazioni alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, nonché elevazione di alcuni uffici marittimi minori ad uffici circondariali marittimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile per adeguare le strutture periferiche dell'Amministrazione marittima alle nuove esigenze locali, elevando uffici marittimi minori al rango di uffici circondariali marittimi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nella adunanza generale del 23 gennaio 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli uffici marittimi di: Agropoli, Alassio, Caorle, Cetraro, Civitanova Marche, Fano, Gioia Tauro, Giulianova, Golfo Aranci, Maratea, Monopoli, Otranto, Palinuro, Porticello, Porto Garibaldi, Pozzallo, Sciacca, Sibari, Terracina, Vasto e Vieste, sono elevati ad uffici circondariali marittimi e assumono la corrispondente denominazione.

Art. 2.

1. I limiti delle circoscrizioni territoriali degli uffici di cui all'art. 1, nell'ambito delle zone marittime di appartenenza, sono quelli individuati nelle rispettive tabelle allegate al presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

ROGNONI, *Ministro della difesa*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1992
Atti di Governo, registro n. 86, foglio n. 10

CAPITANERIA DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA: Uffici circondariali marittimi	GIURISDIZIONE LITORANEA: Limiti territoriali dei circondari	GIURISDIZIONE LITORANEA: Uffici locali marittimi	GIURISDIZIONE LITORANEA: Delegazioni di spiaggia	GIURISDIZIONE (ai fini marittimi sul territorio delle province sottoindicate)
		DIREZIONE MARITTIMA DI GENOVA			
Imperia (1)	Sanremo	Dal confine con la Francia al comune di Arma di Taggia incluso		Ventimiglia Bordighera Ospedaletti Arma di Taggia	Imperia Cuneo
		Dal comune di Arma di Taggia escluso al comune di Cervo incluso	Riva S. Stefano Diano Marina		
Savona (2)	Alassio	Dal comune di Cervo escluso al comune di dì Loano incluso		Andora Laigueglia Ceriale Albenga Loano	Savona Alessandria Asti Torino Aosta
		Dal comune di Loano escluso al comune di Varazze incluso	Varazze	Pietra Ligure Finale Ligure Noli Spotorno Albissola Marina Celle Ligure	
Genova		Dal comune di Varazze escluso al comune di Camogli incluso	Camogli	Cogoleto Arenzano Voltri Prà Pegli Quinto Nervi Bogliasco Pieve Sori Recco	Genova Piacenza Pavia Milano Como Sondrio Varese Novara Vercelli
	Santa Margherita ligure	Dal comune di Camogli escluso al comune di Moneglia incluso	Chiavari Sestri Levante	Portofino Rapallo Lavagna Riva Trigoso Moneglia	
La Spezia		Dal comune di Moneglia escluso alla foce del torrente Parmignola		Deiva Marina Framura Bonassola Levanto Monterosso al mare Vernazza Rio Maggiore Portovenere Le Grazie Lerici Foce della Magra	La Spezia Parma Cremona Reggio Emilia Modena

(1) Con sezione distaccata Imperia 2ª (Oneglia)
(2) Con sezione distaccata a Vado Ligure.

CAPITANERIA DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				GIURISDIZIONE (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI LIVORNO			
Marina di Carrara		Dalla foce del torrente Parmignola al comune di Forte dei Marmi escluso		Marina di Massa	Massa Carrara
Viareggio		Dal comune di Forte dei Marmi incluso al comune di Vecchiano escluso		Forte dei Marmi	Lucca Pistoia
Livorno		Dal comune di Vecchiano incluso al fosso Camilla, compresa l'isola di Gorgona		Marina di Pisa Gorgona (isola) Castiglioncello Vada Cecina	Livorno, escluse l'isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago Toscano appartenenti alla provincia di Livorno, ma comprese le isole di Gorgona (appartenente alla provincia di Livorno), del Giglio e Giannutri (appartenenti alla provincia di Grosseto) Pisa Firenze Arezzo Siena Grosseto
	Piombino	Dal fosso Camilla alla foce del fiume Alma	Follonica	San Vincenzo	
	Porto Santo Sfefano (1)	Dalla foce del fiume Alma alla foce del fiume Chiarone, comprese le isole del Giglio e di Giannutri	Castiglione della Pescaia Marina di Grosseto Talamone Orbetello Porto Ercole Giglio (isola)		
Portoferrario		Isola d'Elba e le altre isole dell'arcipelago Toscano, escluse le isole di Gorgona, del Giglio e di Giannutri		Capraia (isola) Marciana Marina Marina di Campo Monte Calamita Porto Azzurro Rio Marina Cavo Pianosa (isola)	Livorno, limitatamente all'isola d'Elba e alle altre isole dell'arcipelago Toscano appartenenti alla provincia di Livorno, escluse le isole di Gorgona (appartenenti alla provincia di Livorno), del Giglio e di Giannutri (appartenenti alla provincia di Grosseto)

(1) Autorizzato a tenere le matricole della gente di mare.

CAPITANERIA DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				GIURISDIZIONE (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI CIVITAVECCHIA			
Civitavecchia		Dal foce del fiume Chiarone al fosso Cupino		Montalto di Castro Porto Clementino (Tarquinia) Santa Marinella Ladispoli	Viterbo Terni Roma, limitatamente ai seguenti comuni: Allumiere, Anguillara Sabazia, Arsoli, Bracciano, Campagnano di Roma, Canale Monterano, Capena (Leprignano), Castelnuovo di Porto, Cerveteri, Civitavecchia, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello, Licenza, Manziana, Mazzano Romano, Monte Flavio, Monte Libretti, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nazzano, Nerola, Palombara Sabina, Percile, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Sacrofano, Sant'Oreste, Tolfa, Torrita Tiberina, Trevignano Romano, Vallinfreda, Vivaro Romano
Roma (1)		Dal fosso Cupino alla Torre San Lorenzo inclusa, compreso il corso del fiume Tevere sino all'idroscalo dell'Urbe	Fiumicino Fregene	Torvaianica	Roma, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del compartimento marittimo di Civitavecchia Latina, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione del compartimento marittimo di Gaeta
	Anzio (2) (3)	Da Torre San Lorenzo esclusa al comune di S. Felice Circeo escluso		Sabaudia	Rieti
	Terracina	Dal comune di S. Felice Circeo incluso al comune di Sperlonga incluso		S. Felice Circeo Badino di Terracina Sperlonga	Latina, limitatamente ai seguenti comuni: Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte S. Biagio, Ponza, Sperlonga, S. Felice Circeo, Spigno
Gaeta		Dal comune di Sperlonga escluso al fiume Garigliano, comprese le isole Pontine e gli scogli vicini	Formia Ponza	Scauri Le Forna (Ponza) Ventotene	Saturnia, Terracina, Ventotene Frosinone

(1) Con sezione distaccata al Lido di Roma.
(2) Con sezione distaccata a Nettuno.
(3) Con sezione distaccata a Rio Martino.

CAPITANERIA DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA (*)				GIURISDIZIONE (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI			
	Ischia	Isola d'Ischia		Casamicciola Forio d'Ischia Sant'Angelo	Napoli, esclusi i comuni posti sotto la giurisdizione dei compartimenti marittimi di Torre del Greco e di Castellammare di Stabia Caserta
	Procida	Isola di Procida e di Vivara			
	Pozzuoli	Dal fiume Garigliano al rione di Bagnoli escluso	Baia	Mondragone Castelvolturno Monte di Procida Torre Gaveta	
Napoli (1)		Dal rione di Bagnoli incluso al comune di Portici escluso, comprese le isole di Nisida e di Capri	Capri		
Torre del Greco		Dal comune di Portici incluso al comune di Torre del Greco incluso	Portici		Napoli, limitatamente ai comuni di Portici, Resina, San Giorgio a Cremano e Torre del Greco Benevento
Castellammare di Stabia	Torre Annunziata	Dal comune di Torre del Greco escluso al fiume Sarno			Napoli, limitatamente ai seguenti comuni: Agerola, Boscoreale, Boscotrecase, Casola di Napoli, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Massalubrense, Meta, Piano di Sorrento, Ottaviano, Pimonte, Poggiomarino, Pompei, Sant'Agnello di Sorrento, S. Giuseppe Vesuviano, Sant'Antonio Abate, Sorrento, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Vico Equense Avellino
		Dal fiume Sarno al comune di Positano escluso	Meta Sorrento	Vico Equense Piano di Sorrento Massalubrense	
Salerno		Dal comune di Positano incluso al comune di Agropoli escluso	Amalfi	Positano Maiori Cetara Vietri sul Mare	Salerno
	Agropoli	Dal comune di Agropoli incluso al comune di Palinuro escluso		S. Maria di Castellabbate Acciaroli Marina di Pisciotta	
	Palinuro	Dal comune di Palinuro incluso al comune di Sapri incluso		Marina di Camerota Capitello Sapri	

(1) Con sezione distaccata a Bagnoli

CAPITANERIA DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				GIURISDIZIONE (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI REGGIO CALABRIA			
	Maratea	Dal comune di Sapri escluso al comune di Diamante incluso		Praia a Mare Scalea Diamante	Potenza
	Cetraro	Dal comune di Diamante escluso al comune di Amantea escluso		Belvedere Marittimo Paola San Lucido	Cosenza. limitatamente ai seguenti comuni: Acri. Altilia. Aprigliano. Belsito. Bianchi. Bisignano. Carolei. Carpanzano. Casole Bruzio. Castiglione Cosentino. Castrolibero. Celico. Cellara. Cerisano. Cervicati. Cerzeto. Colosimi. Cosenza. Dipignano. Domanico. Fagnano Castello, Figline. Vegliaturo. Grimaldi. Malito Luzzi. Lappano. Lattarico. Mangone. Marano Marchesato. Marano Principato
Vibo Valentia Marina		Dal comune di Amantea incluso al comune di Nicotera incluso	Pizzo	Amantea Gizzeria Lido Tropea Nicotera Marina	Marzi. Mendicino. Mongrassano. Montalto. Uffugo. Panettieri. Parenti. Paterno Calabro, Pedace. Pedivigliano. Piane Crati. Pietrafitta. Rende. Rogiano Gravina. Rogliano, Rose. Rota Greca. Rovito. San Benedetto Ullano. San Fili. San Giovanni in Fiore. San Marco Argentano. San Martino di Finita. San Pietro in Guarano. S. Stefano di Rogliano. San Vincenzo Lacosta. Scigliano. Serra Pedace. Spezzano Albanese. Spezzano della Sila. Spezzano Piccolo. Torano Castello. Trenta. Zumpano Acquappesa. Aiello Calabro. Amantea. Belmonte Calabro. Belvedere Marittimo. Buonvicino Bonifati. Cetraro. Cleto. Diamante. Falconara Albanese. Fiumefreddo Bruzio. Fuscaldo. Grisolia. Guardia Piemontese. Lago. Longobardi. Maierà. Orsomarso. Paola. Praia a Mare. Scalea. San Lucido. Sangineto. San Nicola Arcella. San Pietro in Amantea. Santa Domenica. Serra d'Aiello. Verbicaro, Acquaformosa. Aieta. Altomonte. Castrovillari. Firmo. Frascineto. Laino Borgo. Laino Castello. Lungro. Malvito. Mottafollone. Morano Calabro. Mormanno. Papasidero. Sant'Agata di Esaro. San Basile. Santa Caterina Albanese. San Donato Ninea. San Lorenzo del Vallo. San Sosti. Saracena, Terranova da Sibari. Tortora Catanzaro. limitatamente ai seguenti comuni: Acquaro. Arena. Briatico. Brognaturo. Capistrano. Cessaniti. Dasà. Dinami. Drapia. Fabrizia. Filandari. Filogaso. Francica. Gerocarne. Ionadi. Ioppolo. Limbadi. Maierato. Mileto. Mongiana. Monterosso Calabro. Nardodipace. Nicotera. Parghelia. Pizzo Calabro. Pizzoni. Ricadi. Rombiolo. San Calogero. San Costantino Calabro. San Gregorio d'Ippona. San Nicola da Crissa. Sant'Onofrio. Serra San Bruno. Simbario. Sorianello. Soriano Calabro. Spadola. Spilinga. Stefanaconi. Tropea. Vallelonga. Vazzano. Vibo Valentia. Zambrone. Zungri. Zaccanopoli. Carlopoli. Cicala. Conflenti. Cortale. Curinga. Decollatura. Falerna. Feroleto Antico. Filadelfia. Francavilla Angitola. Gimigliano. Gizzeria. Iacurso. Lamezia Terme. Maida, Martirano Lombardo. Motta Santa Lucia. Nocera Tirinese. Pianopoli. Platania. Polia. San Mango d'Aquino. San Pietro a Maida. San Pietro Apostolo. Serrastretta. Soveria Mannelli

CAPITANERIA DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				GIURISDIZIONI (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
	Gioia Tauro	Dal comune di Nicotera escluso al comune di Seminara incluso		Palmi	Reggio Calabria
Reggio Calabria		Dal comune di Seminara escluso alla foce della Fiumara Assi	Villa San Giovanni Siderno Marina	Bagnara Scilla Pellaro Melito di Porto Salvo Bova Marina Brancaleone Bianco Bovalino Roccella Jonica Monasterace Marina	
Crotone		Dalla foce della Fiumara Assi al comune di Crucoli escluso (Punta Fiumenicà)		Soverato Catanzaro Marina Cirò Marina	Catanzaro, limitatamente ai comuni non compresi nella giurisdizione del compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina
	Sibari	Dal comune di Crucoli incluso (punta Fiumenicà) a Nova Siri esclusa		Cariati Sant'Angelo di Rossano Corigliano Calabro Trebisacce Monte Giordano	Cosenza, limitatamente ai comuni non compresi nella giurisdizione del compartimento marittimo di Vibo Valentia Marina

DIREZIONE MARITTIMA DI BARI

CAPITANERIA DI PORTO	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	GIURISDIZIONI
Taranto		Da Nova Siri inclusa a Punta Presutto esclusa		Policoro Marina di Ginosa	Taranto Matera
Gallipoli		Da Punta Presutto inclusa a Porto Badisco escluso		Torre Cesarea Nardò Torre S. Giovanni d'Ugento Leuca (Capo S. Maria) Tricase (Vaste) Castro (Vaste)	Lecce, limitatamente ai seguenti comuni: Acquacarica, Alessano, Alezio, Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Botrugno, Carmiano, Casarano, Castrignano del Capo, Collepasso, Copertino, Corigliano d'Otranto, Corsano, Cutrofiano, Disio, Gagliano del Capo, Galatina, Galatone, Gallipoli, Giuggianello, Guagnano, Lequile, Leverano, Maglie, Matino, Melissano, Miggiano, Minervino, Monteroni, Morciano, Montesano Salentino, Muro Leccese, Nardò, Neviano, Nociglia, Ortelle, Parabita, Patù, Poggiardo, Presicce, Racale, Ruffano, Salice, Salve, Sanarita, S. Cesarea, S. Cesareo di Lecce, San Donato di Lecce, Sannicola, S. Pietro in Lama, Scorrano, Secli, Sogliano Cavour, Soleto, Specchia, Spongano, Sternatia, Supersano, Surano, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Tricase, Tuglie, Ugento, Veglie, Zollino

CAPITANERIA DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				GIURISDIZIONE (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
	Otranto	Da Porto Badisco incluso al comune di Melendugno incluso		S. Foca di Melendugno	Brindisi Lecce, limitatamente ai seguenti comuni: Bagnolo del Salento, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castri di Lecce, Castrignano de' Greci, Cavallino, Cursi, Giurdignano, Lecce, Lizzanello, Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Novoli, Otranto, Palmariggi, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Uggiano La Chiesa, Vernole
Brindisi		Dal comune di Melendugno escluso al comune di Fasano incluso		S. Cataldo (Lecce) Casa Labate Villanova (Ostuni) Savelletri	
	Monopoli	Dal comune di Fasano escluso al comune di Polignano a Mare incluso		Polignano a Mare	Bari, limitatamente ai seguenti comuni: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Bari, Bitetto, Bitritto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Castellana Grotte, Cellammare, Conversano, Gioia del Colle, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Noci, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari, Santeramo in Colle, Triggiano, Turi, Valenzano
Bari		Dal comune di Polignano a Mare escluso al comune di Giovinazzo escluso	Mola di Bari	Torre a Mare Santo Spirito	
Molfetta		Dal comune di Giovinazzo incluso al comune di Trani escluso	Bisceglie	Giovinazzo	Bari, limitatamente ai seguenti comuni: Altamura, Andria, Barletta, Binetto, Bisceglie, Bitonto, Canosa di Puglia, Corato, Giovinazzo, Gravina di Puglia, Grumo Appula, Minervino Murge, Molfetta, Palo dal Colle, Poggiorsini, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Toritto, Trani
	Barletta	Dal comune di Trani incluso al comune di Margherita di Savoia escluso	Trani		
Manfredonia		Dal comune di Margherita di Savoia incluso al comune di Vieste escluso		Margherita di Savoia	Foggia
	Vieste	Dal comune di Vieste incluso al comune di Chieti incluso	Rodi Garganico	Peschici S. Nicola Varano Lesina Tremiti (Isole)	

CAPITANERIA DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				GIURISDIZIONE (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	I limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI ANCONA			
	Termoli	Dal comune di Chienti escluso al comune di San Salvo escluso			Campobasso, Isernia, Chieti, Pescara, Teramo, L'Aquila
Pescara	Vasto	Dal comune di San Salvo incluso al comune di Fossacesia escluso			
	Ortona	Dal comune di Fossacesia incluso al comune di Francavilla incluso		Marina di S. Vito Francavilla	
		Dal comune di Francavilla escluso al comune di Silvi escluso			
	Giulianova	Dal comune di Silvi incluso alla foce del fiume Tronto		Roseto degli Abruzzi Tortoreto Silvi Martinsicuro	
S. Benedetto del Tronto		Dalla foce del fiume Tronto alla foce del fiume Chienti		Grottammare Cupra Marittima Pedaso Porto S. Giogio	Ascoli Piceno
Ancona	Civitanova Marche	Dalla foce del fiume Chienti alla foce del torrente Musone		Porto Recanati	Macerata, Ancona, Pesaro, Perugia
		Dalla foce del torrente Musone alla foce del fiume Cesano	Senigallia	Numara Falconara Marittima	
	Fano	Dalla foce del fiume Cesano alla foce del fosso Seione			
	Pesaro	Dalla foce del fosso Scione al torrente Tavollo		Maretta Gabicce a Mare	

CAPITANERIA DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				GIURISDIZIONE (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
		DIREZIONE MARITTIMA DI RAVENNA			
Rimini		Dal torrente Tavollo al comune di Cesenatico incluso	Cattolica Cesenatico	Riccione Bellaria Misano Adriatico	Forlì
Ravenna (1)		Dal comune di Cesenatico escluso al comune di Comacchio escluso		Cervia	Ravenna, Ferrara, Bologna
	Porto Garibaldi	Dal comune di Comacchio incluso alla foce del Po di Goro		Casalborsetti Volano Goro	
		DIREZIONE MARITTIMA DI VENEZIA			
Chioggia		Dalla foce del Po di Goro al comune di Pellestrina escluso, ma compresa la diga Nord del porto di Chioggia			Venezia, limitatamente ai seguenti comuni: Chioggia, Cavarzere, Cona, Mantova, Rovigo
Venezia		Dal comune di Pellestrina incluso, ma esclusa la diga Nord del porto di Chioggia alla vecchia foce del fiume Piave		Pellestrina Alberoni Burano Jesolo	Venezia, esclusi i comuni di Chioggia, Cavarzere, Cona Padova, Verona, Brescia, Bergamo, Trento, Bolzano, Belluno, Vicenza, Pordenone, Treviso, Udine, esclusi i comuni sulla sinistra del Tagliamento
	Caorle	Dalla vecchia foce del fiume Piave alla foce del fiume Tagliamento			
		DIREZIONE MARITTIMA DI TRIESTE			
	Grado	Dalla foce del fiume Tagliamento alla foce del fiume Isonzo (Sdobba)		Lignano Sabbiadoro Marano Lagunare Porto Nogaro	Udine, limitatamente ai comuni sulla sinistra del Tagliamento Gorizia
Monfalcone		Dalla foce del fiume Isonzo (Sdobba) alla foce del fiume Timavo (asse mediano)			
Trieste		Dalla foce del fiume Timavo (asse mediano) al posto di blocco di S. Bartolomeo		Sistiana Muggia	Trieste

(1) Con sezione distaccata a Porto Corsini

CAPITANERIA DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				GIURISDIZIONE (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI					
Cagliari (1)	Carloforte	Da Capo Mannu incluso, compresa l'isola di San Pietro e gli isolotti viciniori, a Capo Altano incluso	Oristano (T. Grande)	Marceddi (Arborea)	Cagliari, Oristano Nuoro, limitatamente ai seguenti comuni: Aritzo, Arzana, Atzara, Austis, Barisardo, Baunei, Belvi, Desulo, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Fonni, Gadoni, Gairo, Gavoi, Genoni, Gergei, Girasole, Ilbono, Isili, Ierzu, Laconi, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Mamoiada, Meana Sardo, Nuragus, Nurallao, Nurri, Ollolai, Olzai, Orgosolo, Orroli, Ortueri, Osini, Ovodda, Perdasdefogu, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Tortoli, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanova Tulo
	S. Antioco	Da Capo Altano escluso, compresa l'isola di Sant'Antioco e gli isolotti vicini, a Capo Teulada escluso	Portoscuso	Calasetta	
		Da Capo Teulada incluso a Capo Ferrato incluso		Porto Budello	
	Arbatax	Da Capo Ferrato incluso a Capo Monte Santo incluso		Porto Corallo	
Olbia		Da Capo Monte Santo escluso a Capo Bados escluso		Orosei Siniscola Cala Gonone	Nuoro, limitatamente ai seguenti comuni: Bitti, Budoni, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nuoro, Oliena, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Posada, San Teodoro, Sarule, Siniscola, Torpè
	Golfo Aranci	Da Capo Bados incluso a Capo Ferro incluso		Porto Cervo di Arzachena	
	La Maddalena	Da Capo Ferro escluso a Capo Testa incluso, compresa l'isola di La Maddalena e isole adiacenti		Palau Santa Teresa di Gallura	Sassari, limitatamente ai seguenti comuni: Alà dei Sardi, Anela, Arzachena, Benetutti, Berchidda, Bono, Bottidda, Budduso, Burgos, Bultei, Calangianus, Esporlatu, Ilorai, La Maddalena, Luogosanto, Luras, Monti, Nule, Olbia, Oschiri, Palau, Pattada, Santa Teresa Gallura, Tempio Pausania
Porto Torres		Da Capo Testa escluso a Capo Falcone escluso, compresa l'isola di Asinara		Castelsardo Stintino	Sassari, limitatamente ai seguenti comuni: Aggius, Alghero, Ardara, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianus, Cossoine, Florinas, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu di S. Nicolò, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Perfugas, Ploaghe Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, San Francesco d'Aglientu, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Thiesi, Tissi, Torralba, Trinità d'Agultu, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Vignola, Villanova Monteleone Nuoro, limitatamente ai seguenti comuni: Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Bosa, Cuglieri, Dualchi, Flussio, Lei, Macomer, Magomadas, Modolo, Montresta, Noragugume, Sagama, Scano Montiferro, Sennariolo, Silanus, Sindia, Suni, Tinnura, Tresnuraghes
	Alghero	Da Capo Falcone incluso a Capo Mannu escluso		San Nicolò dell'Argentiera Porto Conte (Fertilia) Bosa	

(1) Con sezione staccata a Sarroch.

Direzione marittima di Catania

Capitaneria di porto	Giurisdizione litoranea: Uffici circondariali marittimi	Giurisdizione litoranea: Limiti territoriali dei circondari	Giurisdizione litoranea: Uffici locali marittimi	Giurisdizione litoranea: Delegazioni di spiaggia	Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
	Lipari	Isole Eolie		Filicudi e Alicudi (isole) Selina (isola) Canneto Panarea (isola) Stromboli (isola)	Messina
	Milazzo	Dalla foce del fiume Polina alla foce del torrente Gallo		Castel di Tusa S. Stefano di Camastra Sant'Agata di Militello Capo d'Orlando Gioiosa Marea Patti Marina Oliveri Spadafora	
Messina		Dalla foce del torrente Gallo alla foce del fiume Alcantara		Torre di Faro Santa Teresa di Riva Letoianni Giardini Alì Terme	
	Riposto	Dalla foce del fiume Alcantara al comune di Acireale escluso			Enna Catania, esclusi i comuni di: Palagonia, Scordia, Militello in Val di Catania, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini
Catania		Dal comune di Acireale incluso alla foce del fiume Simeto		Pozzillo Santa Maria La Scala Aci Castello Ognina	
Augusta		Dalla foce del fiume Simeto al faro della penisola di Magnisi		Brucoli	Catania, limitatamente ai comuni non ricadenti nella giurisdizione del compartimento marittimo di Catania Siracusa, limitatamente ai seguenti comuni: Augusta, Buccheri, Ferla, Francofonte, Carlentini, Lentini, Melilli, Sortino
Siracusa (1)		Dal faro della penisola di Magnisi al comune di Pachino incluso (foce Pantano Longarini)		Avola Marzameni	Siracusa, esclusi i comuni ricadenti nella giurisdizione del compartimento marittimo di Augusta Ragusa
	Pozzallo	Dal comune di Pachino escluso (foce Pantano Longarini) alla foce del fiume Dirillo		Scoglitti (Vittoria) Marina di Ragusa Donnalucata Portopalo	

(1) Con sezione distaccata nella baia di S. Panagia

DIREZIONE MARITTIMA DI PALERMO

CAPITANERIA DI PORTO	GIURISDIZIONE LITORANEA				GIURISDIZIONE (ai fini marittimi) sul territorio delle province sottoindicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici locali marittimi	Delegazioni di spiaggia	
	Gela	Dalla foce del fiume Dirillo alla foce del torrente Canticaglione			Agrigento Caltanissetta
	Licata	Dalla foce del torrente Canticaglione al comune di Palma di Montechiaro incluso		Marina di Palma di Montechiaro	
Porto Empedocle		Dal comune di Palma di Montechiaro escluso alla foce del torrente Bellapietra, comprese le isole di Lampedusa e di Linosa	Lampedusa (isola)	Siculiana Marina Porto Palo di Menfi Linosa (isola)	
	Sciacca	Dalla foce torrente Bellapietra alla foce del fiume Belice			
Mazara del Vallo		Dalla foce del fiume Belice a Punta Torrazza		Marinella	Trapani, limitatamente ai seguenti comuni: Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Vita
	Marsala	Da Punta Torrazza alla foce del torrente Birgi			Trapani, esclusi i comuni ricadenti nella giurisdizione del compartimento marittimo di Mazara del Vallo
Trapani		Dalla foce del torrente Birgi al limite del comune di Balestrate escluso, comprese le isole Egadi e l'isola di Pantelleria	Pantelleria	Favignana (isola) Marettimo (isola) Levanzo (isola) Bonagia S. Vito Lo Capo Castellammare del Golfo	
Palermo		Dal comune di Balestrate incluso a Capo Mongerbino escluso		Balestrate Terrasini Isola delle Femmine Mondello Ustica (isola)	Palermo
	Porticello	Da Capo Mongerbino incluso alla foce del torrente Tiberi			
	Termini Imerese	Dalla foce del torrente Tiberi alla foce del fiume Pollina		Trabia Cefalù	

Nota. In caso di confini segnati da fiumi, fossi, torrenti, ecc., gli stessi coincidono con l'asse mediano di detti corsi d'acqua

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 16 del codice della navigazione è il seguente:

«Art. 16 (*Circoscrizione del litorale del Regno*). — Il litorale del Regno è diviso in zone marittime; le zone sono suddivise in compartimenti e questi in circondari.

Alla zona è preposto un direttore marittimo, al compartimento un capo del compartimento, al circondario un capo del circondario. Nell'ambito del compartimento in cui ha sede l'ufficio della direzione marittima, il direttore marittimo è anche capo del compartimento. Nell'ambito del circondario in cui ha sede l'ufficio del compartimento, il capo del compartimento è anche capo del circondario.

Negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono istituiti uffici locali di porto o delegazioni di spiaggia, dipendenti dall'ufficio circondariale.

Il capo del compartimento, il capo del circondario e i capi degli altri uffici marittimi dipendenti sono comandanti del porto o dell'approdo in cui hanno sede».

— Gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con D.P.R. n. 328/1952, sono così formulati:

«Art. 1 (*Circoscrizioni*). — La determinazione delle circoscrizioni marittime di cui all'art. 16 del codice e della loro estensione territoriale lungo il litorale dello Stato è fatta con decreto del Presidente della Repubblica.

Con decreto del Presidente della Repubblica è altresì stabilita, agli effetti previsti dal codice e da altre leggi o regolamenti, la ripartizione del territorio interno dello Stato rispetto alle circoscrizioni marittime.

Art. 2 (*Denominazione degli uffici marittimi*). — L'ufficio della zona marittima è denominato direzione marittima, l'ufficio del compartimento capitaneria di porto, l'ufficio del circondario ufficio circondariale marittimo.

Gli uffici che sono istituiti negli approdi di maggiore importanza in cui non hanno sede né l'ufficio del compartimento né l'ufficio del circondario sono denominati ufficio locale marittimo o delegazione di spiaggia».

— Il D.P.R. n. 1250/1956, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 13 novembre 1956.

— Il comma 1, lettera *d*), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

92G0367

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Torchiarolo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Torchiarolo (Brindisi), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto pertanto che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b*), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Brindisi n. 670/13/Gab. del 2 giugno 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Torchiarolo (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Archimede De Bonis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1992

SCALFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Torchiarolo (Brindisi) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 26 marzo 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti, le sedute del 20, 22 e 23 maggio 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Torchiarolo (Brindisi) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Archimede De Bonis.

Roma, 22 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A3155

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Roseto Valforte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Roseto Valforte (Foggia), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Foggia numero 2035/13.4/Gab. del 25 maggio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roseto Valforte (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giacomo Varanelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1992

SCALFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Roseto Valforte (Foggia) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 18 maggio 1992.

Il prefetto di Foggia, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Roseto Valforte (Foggia) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giacomo Varanelli.

Roma, 22 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A3156

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Manfredonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Manfredonia (Foggia), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Foggia numero 2381/13.12/Gab. dell'11 giugno 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Manfredonia (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Agostino Ricucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1992

SCÀLFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Manfredonia (Foggia) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 11 aprile 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 4, 21 e 29 maggio e dell'8, 9 e 10 giugno 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Foggia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Manfredonia (Foggia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Agostino Ricucci.

Roma, 22 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A3157

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Stella Cilento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Stella Cilento (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Salerno numero 13.4.3090/Gab. del 20 maggio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Stella Cilento (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Donniacuo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1992

SCÀLFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Stella Cilento (Salerno) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Stella Cilento (Salerno) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Donniacuo.

Roma, 22 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A3158

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Lacco Ameno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Lacco Ameno (Napoli), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Napoli n. 09672/Gab. del 27 maggio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Orefice è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1992

SCÀLFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 25 maggio 1992.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giovanni Orefice.

Roma, 22 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A3159

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Caporciano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Caporciano (L'Aquila), a causa del decesso di un assessore e delle dimissioni presentate da sette consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di L'Aquila numero 2480/13.1/Gab. del 2 giugno 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caporciano (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Massiddà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1992

SCÀLFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caporciano (L'Aquila) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa del decesso di un assessore e delle successive dimissioni di sette consiglieri in data 28 maggio 1992.

Il prefetto di L'Aquila, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caporciano (L'Aquila) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Massidda.

Roma, 22 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A3160

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Saluggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Saluggia (Vercelli), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Saluggia (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Graziana Lucca è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1992

SCÀLFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Saluggia (Vercelli) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 11 maggio 1992.

Il prefetto di Vercelli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Saluggia (Vercelli) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Graziana Lucca.

Roma, 22 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A3161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Montagnana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Montagnana (Padova), a seguito delle dimissioni di quattro assessori su sei, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Padova n. 1100/Gab. del 21 maggio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montagnana (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Pietro Pecorari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1992

SCÀLFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montagnana (Padova) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da quattro assessori su sei, in tempi diversi, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente: infatti, le sedute del 7 e 14 maggio 1992, risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142 e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montagnana (Padova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Pietro Pecorari.

Roma, 22 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A3162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Selvino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Selvino (Bergamo), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Bergamo n. 858/13.1 Gab. del 13 maggio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Selvino (Bergamo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Andrea Iannotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1992

SCÀLFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Selvino (Bergamo) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 11 marzo 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente, in quanto ha lasciato che scadessero infruttuosamente i termini previsti dal comma 2 dell'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Scaduto, pertanto, tale termine e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Bergamo ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Selvino (Bergamo) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Andrea Iannotta.

Roma, 22 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A3163

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Orsenigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Orsenigo (Como), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Como n. 1722/Gab. del 19 maggio 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Orsenigo (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luciano Straniero è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1992

SCÀLFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Orsenigo (Como) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri in data 15 maggio 1992.

Il prefetto di Como, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Orsenigo (Como) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luciano Straniero.

Roma, 22 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A3164

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 12 giugno 1992.

Definizione e finanziamento ai sensi dell'art. 2, punto c), e dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1992 e 1993 in relazione ai programmi operativi per le regioni interessate al programma comunitario Renaval e riconversione industria cantieristica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987 n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2506 in data 26 luglio 1988, relativo al programma comunitario a favore della riconversione delle zone dell'industria cantieristica (Renaval);

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e le sue modifiche ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, relativa agli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

Viste le decisioni in data 16 dicembre 1991 con le quali la Commissione delle Comunità europee ha approvato il programma relativo alla riconversione dell'area cantieristica della regione Veneto, dell'area centro-orientale

ligure e del bacino cantieristico di Trieste e Gorizia; all'uopo prevedendo l'intervento finanziario comunitario e la quota della partecipazione italiana;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione delle Comunità europee in tale contesto, ammontanti a circa lire 31,571 miliardi, sul Fondo europeo di sviluppo regionale, per il periodo 1991-1993, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche;

Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/87, possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento, per le zone di crisi cantieristica richiamate in premessa, quali risultano dalle decisioni comunitarie e riprese nei relativi programmi operativi, riguardano: investimenti immateriali (consulenze, analisi settoriali ecc.), aiuti agli investimenti per le piccole e medie imprese, infrastrutture per lo sviluppo di attività economiche.

2. Dette linee di intervento, unitamente alle relative risorse finanziarie nazionali pubbliche per ciascuna regione, sono riportate nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

3. Il finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a 50,760 miliardi di lire, è assicurato per lire 24,552 miliardi con risorse da reperire in base all'art. 15 della legge n. 317/91, per lire 11,256 miliardi con disponibilità delle regioni e degli altri enti territoriali interessati, e per lire 14,952 miliardi a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; l'intervento del Fondo di rotazione viene stabilito, in termini di cassa, in lire 7,481 miliardi per l'esercizio 1992 e in lire 7,471 miliardi per l'esercizio 1993.

4. Fermo restando il riferimento alle singole annualità del programma la quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate contestualmente al Fondo stesso e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione, da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

6. Il Fondo di rotazione in relazione alle risorse trasferite in favore delle regioni e degli altri soggetti interessati, effettua i necessari controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato anche in collaborazione con l'amministrazione centrale interessata.

7. Per quanto riguarda gli interventi a favore delle imprese industriali per le quali è applicabile la legge n. 317/91, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa al Fondo di rotazione, a valere sulle disponibilità di cui all'art. 15 della stessa legge n. 317/91, la somma di 24,552 miliardi di lire, ed i trasferimenti ai beneficiari finali del contributo nazionale e comunitario saranno effettuati dal Fondo di rotazione, in attuazione dei provvedimenti di concessione adottati dal Ministero dell'industria.

Roma, 12 giugno 1992

Il presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO

QUOTA PARTE NAZIONALE DEL COFINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI OPERATIVI PER LE REGIONI INTERESSATE AL PROGRAMMA COMUNITARIO RENAVAL 1992 E 1993 - REGOLAMENTO CEE n. 2506/88.

(in miliardi di lire)

Regioni	Spesa nazionale pubblica			Totale
	P.M.I. art. 15 legge n.317/91	Fondo di rotazione legge n.183 87	Regioni altri Enti locali	
Veneto				
Ripristino siti degradati. Investimenti immateriali (consulenze, studi, etc.). Aiuti agli investimenti alle PMI infrastrutture.	2,184	1,842	2,372	6,398
Liguria				
Sistemazione siti ind.li degrad. Infrastrutture per lo sviluppo di attività economiche. Creazioni di servizi comuni a più imprese. Sviluppo servizi consulenza. Promoz. innov. nell'industria. Elaboraz. di analisi settor. di marketing. Investimenti nelle attiv. del settore della ric. turistica.	22,368	9,286	7,914	39,568
Bacino Trieste-Gorizia				
Ripristino siti e infrastrut. specifiche. Investimenti immateriali (consulenze, studi, etc.). Aiuti agli investim. alle PMI e all'artigianato.		3,824	0,970	4,794
Totale . . .	24,552	(*) 14,952	11,256	50,760

(*) Le erogazioni del Fondo di rotazione sono autorizzate al 50% delle somme indicate per ciascuno degli esercizi 1992 e 1993.

92A3138

DELIBERAZIONE 12 giugno 1992.

Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi dell'art. 2, punto c), e dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1992 e 1993 in relazione ai programmi operativi per le regioni interessate alla promozione dello sviluppo delle zone rurali, di cui all'art. 11 del regolamento CEE n. 2052/88 (obiettivo 5b).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 15 aprile 1987 n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministerialiin ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e le sue modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, relativa agli interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese;

Viste le decisioni in data 6 giugno 1990 con le quali la Commissione delle Comunità europee ha approvato i quadri comunitari di sostegno relativi alle zone di cui all'obiettivo 5b;

Visti i programmi operativi approvati dalla Commissione delle Comunità europee, in particolare per quanto riguarda l'intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale nelle zone sopracitate;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione delle Comunità europee in tale contesto, ammontanti complessivamente a circa lire 209,60 miliardi di lire a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale, per il periodo 1991-1993, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche;

Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/87, possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento, per le zone richiamate in premessa, quali risultano dai quadri comunitari di sostegno e nei relativi programmi operativi, riguardano: il riorientamento e l'adeguamento della produzione agricola, lo sviluppo in altri settori, quali turismo, risorse umane, ecc.

2. Le risorse finanziarie nazionali pubbliche, relative a dette linee di intervento, sono riportate, per ciascuna regione, nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera.

3. Il finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a 365,06 miliardi di lire, è assicurato per lire 28,41 miliardi con le risorse di cui all'art. 15 della legge n. 317/91, per lire 189,63 miliardi con disponibilità delle regioni e degli altri enti territoriali interessati, e per lire 147,02 miliardi a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

4. L'intervento del Fondo di rotazione viene stabilito, in termini di cassa, in lire 73,50 miliardi per l'esercizio 1992 ed in lire 73,52 miliardi per l'esercizio 1993.

5. Fermo restando il riferimento alle singole annualità del programma la quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate contestualmente al Fondo stesso e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le regioni potranno accedere ai pagamenti relativi alla seconda annualità allorché avranno erogato un importo non inferiore al 60 per cento della prima annualità del programma, riferita alla quota comunitaria e a quella nazionale.

6. Lo stato di avanzamento delle azioni valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione, da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

7. Il Fondo di rotazione in relazione alle risorse trasferite in favore delle regioni e degli altri soggetti interessati, effettua i necessari controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre amministrazioni centrali interessate.

8. Per quanto riguarda gli interventi a favore delle imprese industriali, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa al Fondo di rotazione,

a valere sulle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 317/91, la somma di 28.41 miliardi di lire; i trasferimenti ai beneficiari finali del contributo nazionale e comunitario saranno effettuati dal Fondo di rotazione, in attuazione dei provvedimenti di concessione adottati dal Ministero dell'industria.

Roma, 12 giugno 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO

SPESA NAZIONALE PUBBLICA - INVESTIMENTI IN FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI - EX OBIETTIVO 5B - REGOLAMENTO CEE N. 2052/88.

(in miliardi di lire)

Regioni	Legge n. 317/91		Fondo di rotazione Legge n. 183/87		Totale
	1992	1993	1992	1993	
Lazio.	5,14	--	1,18	1,19	7,51
Marche. . . .	6,38	—	1,46	1,47	9,31
Piemonte. . .	2,74	—	0,63	0,63	4,00
Toscana . . .	2,88	—	0,66	0,66	4,20
Veneto	11,27		2,60	2,60	16,47
Totale . . .	28,41	--	6,53	6,55	41,49

SPESA NAZIONALE PUBBLICA - REGOLAMENTO CEE N. 2052/88 OBIETTIVO N. 5B - AZIONI DI COMPETENZA REGIONALE

(in miliardi di lire)

Aree di intervento	Fondo di rotazione legge n. 183/87		Regioni E.P.A.	Altri enti pubblici	Totale
	1992	1993			
Lazio.	16,10	16,10	8,05	3,61	43,86
Marche. . . .	18,02	18,02	9,01	8,31	53,36
P.A. Bolzano	--	--	87,17	—	87,17
P.A. Trento .	—	--	29,71	—	29,71
Piemonte. . .	2,02	2,02	1,01	1,24	6,89
Toscana . . .	11,98	11,98	5,99	16,49	46,44
Umbria . . .	7,56	7,56	3,78	—	18,90
Veneto . . .	11,29	11,29	5,65	9,51	37,84
Totale . . .	66,97	66,97	150,37	39,26	323,57

92A3139

DELIBERAZIONE 12 giugno 1992.

Definizione, coordinamento e finanziamento ai sensi dell'art. 2, punto c), e dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1992 e 1993 in relazione all'iniziativa comunitaria PRISMA, intesa a migliorare la gamma dei servizi offerti alle imprese nelle regioni interessate all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2052/88.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987 n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE e degli altri Comitati interministeriali in ordine alle azioni necessarie per armonizzare la politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunità europee n. 4254 in data 19 dicembre 1988, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e sue modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la decisione in data 16 dicembre 1991 con la quale la Commissione delle Comunità europee ha concesso un contributo del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il finanziamento di un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria PRISMA nelle regioni italiane interessate all'obiettivo 1;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione delle Comunità europee in tale contesto, ammontanti a circa lire 34.7 miliardi, sul Fondo europeo di sviluppo regionale, per il periodo 1991-1993, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche;

Considerato che, per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 3 della citata legge n. 183/87, possono essere finanziati, dalle competenti autorità, solo gli interventi oggetto di deliberazione di questo Comitato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento dell'iniziativa comunitaria PRISMA, richiamata in premessa, riguardano il sostegno per la creazione, l'ammodernamento ed il miglioramento delle prestazioni dei laboratori di collaudo, di prova e di taratura, lo sviluppo del concetto di qualità, l'informazione e l'assistenza alle imprese in materia di appalti pubblici e di normativa tecnica.

2. Le risorse finanziarie nazionali pubbliche necessarie all'attuazione delle sopraindicate linee di intervento, per gli anni 1992 e 1993, sono riportate nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

3. Il finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a 30,875 miliardi di lire, è assicurato per lire 15,300 miliardi con disponibilità delle regioni, per lire 10,682 miliardi con risorse degli altri enti pubblici interessati e per lire 4,893 miliardi a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

4. Fermo restando il riferimento alle singole annualità del programma, la quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate contestualmente al Fondo stesso ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione, da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

6. Il Fondo di rotazione, in relazione alle risorse trasferite in favore delle regioni e degli altri soggetti interessati, effettua i necessari controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato; anche in collaborazione con le altre amministrazioni centrali interessate.

Roma, 12 giugno 1992

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO

QUOTA PARTE NAZIONALE DEL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA OPERATIVO RELATIVO ALL'INIZIATIVA COMUNITARIA PRISMA NELLE REGIONI INTERESSATE ALL'OBIETTIVO 1 - REGOLAMENTO CEE N. 2052/88.

(in miliardi di lire)

	Spesa nazionale pubblica			Totale
	Fondo rotazione legge n. 183/87	Regioni	Altri	
1992	1,763	7,650	5,110	14,523
1993	3,130	7,650	5,572	16,352
Totale . . .	4,893	15,300	10,682	30,875

92A3140

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 5 luglio 1992.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1991 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1991);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 6 luglio 1992 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 12 per cento al 13 per cento.

Restano fermi i commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro del 22 dicembre 1991.

Art. 2.

A decorrere dal 6 luglio 1992 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 12 per cento al 13 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa è elevata dall'1 per cento all'1,50 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 1992

Il Governatore: CIAMPI

92A3242

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Peia dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una cappella votiva da parte di Bosio Romano. (Deliberazione n. V/8029).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal sig. Bosio Romano per la realizzazione di una cappella votiva su area ubicata nel comune di Peia (Bergamo), mappale 762 (parte), foglio 3, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilitàed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti in esigenze di carattere religioso e turistico;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto ambientale delle opere proposte;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Peia (Bergamo), mappale 762 (parte), foglio 3, dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Peia (Bergamo) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 23 aprile 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A3184

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 settembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Val Masino dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la ristrutturazione di edifici termali da parte della società Terme Bagni di Masino. (Deliberazione n. V/13071).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla società Terme Bagni di Masino per la realizzazione di ristrutturazione edifici termali su area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio) mappali 13, 38, 11, 10, 9, 39, foglio 11; mappali 7, 8, foglio 26, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, come da delibera di giunta comunale n. 68 del 20 marzo 1991, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nel recupero funzionalità struttura termale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; ciò in considerazione del ridotto impatto ambientale dei lavori;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Val Masino (Sondrio), mappali 13, 38, 11, 10, 9, 39, foglio 11; mappali 7, 8, foglio 26, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Val Masino (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 24 settembre 1991

Il presidente: FINETTI

Il segretario: DI GIUGNO

92A3185

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Pasturo dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una stalla per allevamento bovini e ristrutturazione con ampliamento del fabbricato di abitazione da parte dell'azienda agricola F.lli Invernizzi. (Deliberazione n. V/14513).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'Azienda agricola F.lli Invernizzi per la realizzazione di stalla per allevamento bovini e ristrutturazione con ampliamento del fabbricato abitazione su area ubicata nel comune di Pasturo (Como) mappale 1338, 870 sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del D.G.R del 4 maggio 1979, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 6, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza dell'opera in argomento, trattandosi di sviluppare uno dei settori dell'aggregato sociale, quello agricolo, che maggiormente ha bisogno di tutela e che meglio caratterizza e rappresenta lo sviluppo storico, sociale ed economico del territorio di Pasturo;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione dell'entità dell'opera proposta;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 6, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premèsso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Pasturo (Como), mappale 1338, 870 dall'ambito territoriale n. 6 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto n. 1 della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 6, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Pasturo (Como) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 5 novembre 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A3186

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 1992.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della sistemazione del versante di discarica da parte dell'industria chimica mineraria Valmalenco S.a.s. (Deliberazione n. V/19053).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata da Industria chimica mineraria Valmalenco S.a.s. per la realizzazione di opere di difesa spondale e sistemazione versante discarica su area ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio), mappale 5 (parte), 1 (parte) foglio 8, mappale 6 (parte) foglio 17, mappale 40 (parte) foglio 12, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti nella salvaguardia dell'occupazione locale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del carattere di recupero di area parzialmente degradata delle opere proposte e di difesa delle sponde da frane;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio), mappale 5 (parte), 1 (parte) foglio 8, mappale 6 (parte) foglio 17, mappale 40 (parte) foglio 12, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Lanzada (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 27 febbraio 1992

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A3187

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 febbraio 1992.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una cava da parte della ditta Nuova Serpentino d'Italia S.p.a. e della ditta Marmi Mauri S.n.c. (Deliberazione n. V/19054).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431; con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla ditta Nuova Serpentino d'Italia S.p.a. e dalla ditta Marmi Mauri s.n.c. per la realizzazione di cava su area ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio), mappale 261 - 279 - 280, foglio 8, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431; in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Viste le note dell'amministrazione comunale di Lanzada in data 25 gennaio 1991;

Vista la deliberazione n. 3489 R.P. n. 76 del Consiglio comunale di Lanzada;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel garantire il lavoro e quindi il sostentamento a persone residenti in Lanzada;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del piano di recupero ambientale della zona;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV 3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Lanzada (Sondrio), mappale 261- 279 - 280, foglio 8, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Lanzada (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 27 febbraio 1992

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

92A3188

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 6 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 4 giugno 1991, con la quale è stata proposta la modifica dello statuto riguardante l'istituzione del corso di laurea in fisica e l'ampliamento dell'organico dei docenti;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 1° luglio 1991;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 22 luglio 1991;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 30 ottobre 1991 in merito all'istituzione del corso di laurea in fisica;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 21 aprile 1992, portante a pag. 11 la pubblicazione del decreto rettorale 4 marzo 1992 relativo all'istituzione del corso di laurea in fisica;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nelle tabelle 1 e 2 (art. 36), concernenti i posti di professore universitario di ruolo della prima e della seconda fascia, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono modificati da dieci a diciotto.

Art. 2.

Nella tabella 4 (art. 46), concernente i posti di ricercatore universitario, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è modificato da sedici a trentasei.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 maggio 1992

Il rettore: BAUSOLA

92A3167

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 30 marzo 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze, in data 20 febbraio 1991;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale dell'11 ottobre 1991, notificato con ministeriale n. 4987 del 12 marzo 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli n. 396 e n. 397 relativi alla scuola di specializzazione in neurochirurgia sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli altri articoli dello statuto.

Art. 396. — È istituita la scuola di specializzazione in neurochirurgia presso l'Università degli studi di Firenze.

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico in neurochirurgia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurochirurgia.

Art. 397. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in due per ciascun anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 398. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 399. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 400. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) neurobiologia;

b) diagnostica clinica;

c) diagnostica strumentale;

d) tecnica operatoria;

e) chirurgia speciale;

f) anestesia e rianimazione.

Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Neurobiologia:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
neuropatologia.

b) Diagnostica clinica:

semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurochirurgia.

c) Diagnostica strumentale:

neurofisiologia clinica;
neuroradiologia.

d) Tecnica operatoria:

tecnica operatoria.

e) Chirurgia speciale:

neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurotraumatologia;
chirurgia del sistema nervoso periferico;
neurochirurgia infantile.

f) Anestesia e rianimazione:

neuroanestesia e rianimazione.

Art. 401. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico-pratica, nonché di tirocinio professionale guidato, che verranno ripartite dal consiglio della scuola tra le aree e gli insegnamenti teorici e pratici.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Neurobiologia:

neuroanatomia;
neurofisiologia.

Diagnostica clinica:

semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
neurochirurgia.

2° Anno:

Diagnostica clinica:

neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurochirurgia.

Diagnostica strumentale:

neurofisiologia clinica.

3° Anno:

Neurobiologia:

neuropatologia.

Diagnostica clinica:

neurochirurgia.

Diagnostica strumentale:

neuroradiologia.

Anestesia e rianimazione:

neuroanestesia e rianimazione.

4° Anno:

Diagnostica clinica:

neurochirurgia.

Diagnostica strumentale:

neuroradiologia.

Tecnica operatoria:
tecnica operatoria.

Chirurgia speciale:
neurotraumatologia;
chirurgia del sistema nervoso periferico.

5° *Anno:*

Diagnostica clinica:
neurochirurgia.

Tecnica operatoria:
tecnica operatoria.

Chirurgia speciale:
neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurochirurgia infantile.

Art. 402. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori e laboratori:

clinica neurochirurgica, sala operatoria di neurochirurgia, reparto di neurologia, reparto di oftalmologia, reparto di otorinolaringoiatria, laboratorio di neurofisiopatologia, servizio di neuroradiologia, ambulatorio di neurochirurgia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consente allo specializzando ed al consiglio stesso, il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 30 marzo 1992

Il rettore: ZAMPI

92A3168

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

DECRETO RETTORALE 26 marzo 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1388, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio di corso di laurea in scienze biologiche e dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi rispettivamente in data 11 giugno 1991 e 12 giugno 1991;

Viste le deliberazioni favorevoli adottate dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico della medesima Università degli studi di Camerino, nelle adunanze tenutesi ambedue in data 27 giugno 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del citato testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 18 gennaio 1992;

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della citata legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con il decreto indicato nelle premesse e successivamente modificato ed integrato, è ulteriormente modificato come appresso:

«Art. 37 relativo al corso di laurea in scienze biologiche - biennio di applicazione:

Il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

«Il biennio di applicazione è articolato in tre indirizzi.».

Al terzo comma, dopo gli indirizzi *A)* e *B)*, si aggiunge:

«*C)* Indirizzo fisiopatologico:

anatomia umana;
farmacologia;
fisiologia generale II;
igiene;
patologia generale.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Camerino, 26 marzo 1992

Il rettore: GIANNELLA

92A3166

MINISTERO DEL TESORO

N. 125

Corso dei cambi del 29 giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1150,400	1150,400	1150,90	1150,400	1150,400	1150,400	—	1150,400	1150,400	1150,400
E.C.U.	1550,100	1550,100	1550 —	1550,100	1550,100	1550,100	—	1550,100	1550,100	1550,100
Marco tedesco	756,460	756,460	756,750	756,460	756,460	756,460	—	756,460	756,460	756,480
Franco francese	225 —	225 —	225,500	225 —	225 —	225 —	—	225 —	225 —	225 —
Lira sterlina	2195,100	2195,100	2197,500	2195,100	2195,100	2195,100	—	2195,100	2195,100	2195,100
Fiorino olandese	671,270	671,270	671,250	671,270	671,270	671,270	—	671,270	671,270	671,250
Franco belga	36,759	36,759	36,760	36,759	36,759	36,759	—	36,759	36,759	36,750
Peseta spagnola	11,981	11,981	12,010	11,981	11,981	11,981	—	11,981	11,981	11,980
Corona danese	196,960	196,960	197 —	196,960	196,960	196,960	—	196,960	196,960	196,960
Lira irlandese	2017 —	2017 —	2017 —	2017 —	2017 —	2017 —	—	2017 —	2017 —	—
Dracma greca	6,223	6,223	6,210	6,223	6,223	6,223	—	6,223	6,223	—
Escudo portoghese	9,075	9,075	9,090	9,075	9,075	9,075	—	9,075	9,075	9,070
Dollaro canadese	963,950	963,950	964 —	963,950	963,950	963,950	—	963,950	963,950	963,950
Yen giapponese	9,212	9,212	9,260	9,212	9,212	9,212	—	9,212	9,212	9,210
Franco svizzero	839,770	839,770	840,500	839,770	839,770	839,770	—	839,770	839,770	839,770
Scellino austriaco	107,459	107,459	107,300	107,459	107,459	107,459	—	107,459	107,459	107,450
Corona norvegese	193,320	193,320	193,500	193,320	193,320	193,320	—	193,320	193,320	193,320
Corona svedese	209,390	209,390	209 —	209,390	209,390	209,390	—	209,390	209,390	209,390
Marco finlandese	277,750	277,750	277,750	277,750	277,750	277,750	—	277,750	277,750	—
Dollaro australiano	859,200	859,200	859 —	859,200	859,200	859,200	—	859,200	859,200	859,200

Media dei titoli del 29 giugno 1992 (Solo Milano)

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	50,950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103,400
» 12% (Beni Esteri 1980)	105,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,600
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	89 —
» » » 21- 4-1987/94	87,600
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,850
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,900
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,200
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,500
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,450
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,400
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,350
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,500
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,100
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,050
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,300
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,250
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,850
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,800
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	97,725
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,750
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,850
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	98,480
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	98 —
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99,900
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	101,750
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,750
» » » » 19- 8-1987/92	99,950
» » » » 1-11-1987/92	99,600
» » » » 1-12-1987/92	99,900
» » » » 1- 1-1988/93	99,700

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988 93	99,700
» » » »	1- 3-1988 93	99.750
» » » »	1- 4-1988 93	99.600
» » » »	1- 5-1988 93	99,750
» » » »	1- 6-1988 93	100.050
» » » »	18- 6-1986 93	100.050
» » » »	1- 7-1988 93	100,450
» » » »	17- 7-1986 93	99.650
» » » »	1- 8-1988 93	100 —
» » » »	19- 8-1986 93	99,700
» » » »	1- 9-1988 93	99,950
» » » »	18- 9 1986 93	99,400
» » » »	1-10-1988 93	99,750
» » » »	20 10-1986 93	99,100
» » » »	1-11 1988 93	99,900
» » » »	18-11-1987 93	99,150
» » » »	19-12 1986 93	99,850
» » » »	1- 1 1989 94	99,950
» » » »	1- 2-1989 94	99.850
» » » »	1- 3-1989 94	99.800
» » » »	15- 3 1989 94	99.850
» » »	1- 4-1989 94	99.750
» » » »	1- 9-1989,94	99.600
» » » »	1-10-1987 94	99,200
» » » »	1-11-1989 94	99.050
» » » »	1- 1-1990,95	99,500
» » »	1- 2-1985/95	99,500
» » » »	1- 3-1985,95	98 —
» » » »	1- 3-1990,95	99 —
» » » »	1- 4-1985,95	97.500
» » » »	1- 5-1985 95	97.575
» » » »	1- 5-1990 95	98.675
» » » »	1- 6-1985 95	98.625
» » » »	1- 7-1985,95	99.400
» » » »	1- 7-1990.95	99.030
» » » »	1- 8-1985.95	98,925
» » » »	1- 9-1985 95	98,475
» » » »	1- 9-1990/95	98,750
» » » »	1-10-1985/95	98,625
» » » »	1-10-1990 95	98,350
» » » »	1-11-1985,95	98,150
» » » »	1-11-1990,95	98.650
» » » »	1-12-1985/95	97,850
» » » »	1-12-1990,95	99,150
» » » »	1- 1-1986/96	97,650
» » » »	1- 1-1986/96 II	101 —
» » » »	1- 1-1991/96	99.150
» » » »	1- 2-1986/96	98.300
» » » »	1- 2-1991/96	98.900
» » » »	1- 3-1986/96	97.850
» » » »	1- 4-1986/96	97.400
» » » »	1- 5-1986/96	97,900
» » » »	1- 6-1986/96	99,350
» » » »	1- 7-1986,96	99,050
» » » »	1- 8-1986/96	98,750
» » » »	1- 9-1986/96	98,850
» » » »	1-10-1986/96	97,650
» » » »	1-11-1986/96	97,650
» » » »	1-12-1986/96	97,600
» » » »	1- 1-1987,97	97,200
» » » »	1- 2-1987,97	97,250
» » » »	18- 2-1987/97	97,150
» » » »	1- 3-1987,97	97 —
» » » »	1- 4-1987/97	97,150
» » » »	1- 5-1987/97	97,800
» » » »	1- 6-1987/97	98,950
» » » »	1- 7-1987/97	98.700
» » » »	1- 8-1987/97	98,750
» » » »	1- 9-1987/97	98,550
» » » »	1- 3-1991/98	97,650
» » » »	1- 4-1991/98	97,250
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991 98	97,200
» » » »	1- 6-1991 98	98 —
» » » »	1- 7-1991 98	97.800
» » » »	1- 8-1991 98	97.750
» » » »	1- 9-1991 98	97.650
» » » »	1-10-1991 98	97.300
» » » »	1-11-1991 98	97.200

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	1- 7-1992	100 —
» » »	11.50%	1- 7-1992	99.750
» » »	11.50%	1- 8-1992	99.500
» » »	12.50%	1- 9-1992	99.550
» » »	12.50%	1-10-1992	99.500
» » »	12.50%	1- 2-1993	99.600
» » »	12.50%	1- 7-1993	99.450
» » »	12.50%	1- 8-1993	99.150
» » »	12.50%	1- 9-1993	98,950
» » »	12.50%	1-10-1993	98.850
» » »	12.50%	1-11-1993	98,950
» » »	12.50%	1-11-1993 Q	98.900
» » »	12.50%	17-11-1993	99.100
» » »	12.50%	1-12-1993	99 —
» » »	12.50%	1- 1-1989 94	99.100
» » »	12.50%	1- 1-1990 94	99
» » »	12.50%	1- 2-1990 94	98.450
» » »	12.50%	1- 3-1990 94	98.600
» » »	12.50%	1- 5-1990 94	98.400
» » »	12.50%	1- 6-1990 94	99.150
» » »	12.50%	1- 7-1990 94	98.800
» » »	12.50%	1- 9-1990 94	98 300
» » »	12.50%	1-11-1990 94	98.250
» » »	12.50%	1- 1-1991 96	98.050
» » »	12.50%	1- 3-1991 96	97.950
» » »	12.00%	1 6-1991 96	96.350
» » »	12.50%	1- 9-1991 96	96.200
» » »	12.00%	1 11 1991 96	96.200
» » »	12.50%	1- 6-1990 97	98.500
» » »	12.50%	16- 6-1990 97	97.750
» » »	12.50%	1-11-1990 97	97.700
» » »	12.50%	1- 1-1991 98	97.550
» » »	12.50%	19- 3-1991 98	97.900
» » »	12.00%	20- 6-1991 98	95.300
» » »	12.50%	18- 9-1991 98	95.350
» » »	12.50%	1- 3-1991 2001	98.500
» » »	12.00%	1- 6-1991 2001	96.150
» » »	12.00%	1- 9-1991 2001	95.950

Titolo	Data	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984 92	10.50%	100.200
» » » »	22- 2-1985 93	9.60%	99.050
» » » »	15- 4-1985 93	9.75%	100.500
» » » »	22- 7-1985 93	9.00%	98.050
» » » »	25- 7-1988 93	8.75%	99.400
» » » »	28- 9-1988 93	8.75%	97.350
» » » »	26-10-1988 93	8.65%	97.300
» » » »	22-11-1985 93	8.75%	97.850
» » » »	28-11-1988 93	8.50%	96.600
» » » »	28-12-1988 93	8.75%	96.150
» » » »	21- 2-1986 94	8.75%	98.100
» » » »	25- 3-1987 94	7.75%	96.400
» » » »	19- 4-1989 94	9.90%	100.600
» » » »	26- 5-1986 94	6.90%	95.900
» » » »	26- 7-1989 94	9.65%	100.700
» » » »	30- 8-1989 94	9.65%	100.150
» » » »	26-10-1989 94	10.15%	102.100
» » » »	22-11-1989/94	10.70%	102.350
» » » »	24- 1-1990/95	11.15%	103.900
» » » »	27- 3-1990/95	12.00%	104.900
» » » »	24- 5-1989/95	9.90%	103.900
» » » »	29- 5-1990/95	11.50%	104.600
» » » »	26- 9-1990,95	11.90%	103.700

Il contabile del portafoglio dello Stato ANGELA MARIA STORACI

92M29062

N. 126

Corso dei cambi del 30 giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1155.400	1155.400	1155.900	1155.400	1155.400	1155.400	1154.430	1155.400	1155.400	1155.400
E.C.U.	1549.300	1549.300	1549 —	1549.300	1549.300	1549,300	1549.050	1549.300	1549.300	1549.300
Marco tedesco	756.080	756.080	756.550	756.080	756.080	756.080	756.020	756.080	756.080	756.080
Franco francese	224.940	224.940	225.500	224,940	224.940	224,940	224.940	224.940	224.940	224.940
Lira sterlina	2194.650	2194.650	2195 —	2194.650	2194.650	2194.650	2193.400	2194.650	2194.650	2194.650
Fiorino olandese	670.820	670.820	671 —	670.820	670.820	670.820	670.840	670.820	670.820	670.820
Franco belga	36.741	36.741	36.750	36,741	36,741	36,741	36,746	36.741	36.741	36.740
Peseta spagnola	11.978	11.978	12 —	11,978	11.978	11,978	11.975	11.978	11.978	11.970
Corona danese	196.740	196.740	196.900	196.740	196.740	196,740	196.770	196.740	196.740	196.740
Lira irlandese	2015.650	2015.650	2020 —	2015.650	2015,650	2015.650	2015.150	2015.650	2015.650	—
Dracma greca	6.216	6.216	6.210	6.216	6.216	6.216	6.212	6.216	6.216	—
Escudo portoghese	9.059	9.059	9.050	9.059	9.059	9.059	9.057	9.059	9.059	9.050
Dollaro canadese	964.650	964.650	964 —	964.650	964.650	964.650	964.650	964.650	964.650	964.650
Yen giapponese	9.167	9.167	9.185	9.167	9.167	9.167	9.172	9.167	9.167	9.160
Franco svizzero	837.650	837.650	839 —	837.650	837.650	837.650	837.750	837.650	837.650	837.650
Scellino austriaco	107.379	107.379	107.400	107.379	107.379	107.379	107.387	107.379	107.379	107.370
Corona norvegese	193.180	193.180	193.200	193.180	193.180	193.180	193.170	193.180	193.180	193.180
Corona svedese	209.300	209.300	209.700	209.300	209.300	209.300	209.260	209.300	209.300	209.300
Marco finlandese	277.460	277.460	277,500	277,460	277.460	277.460	277.420	277.460	277.460	—
Dollaro australiano	862.400	862.400	862.500	862.400	862.400	862.400	863 —	862.400	862.400	862.400

Media dei titoli del 30 giugno 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	50.950
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	103.400
» 12% (Beni Esteri 1980)	105.350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96.600
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88.950
» » » 21- 4-1987/94	87.925
» » C.T.O. 12.50% 1- 6-1989/95	98.850
» » » 12.50% 19- 6-1989/95	98.875
» » » 12.50% 18- 7-1989/95	99.150
» » » 12.50% 16- 8-1989/95	99.550
» » » 12.50% 20- 9-1989/95	99.475
» » » 12.50% 19-10-1989/95	99.350
» » » 12.50% 20-11-1989/95	99.175
» » » 12.50% 18-12-1989/95	99.450
» » » 12.50% 17- 1-1990/96	99.150
» » » 12.50% 19- 2-1990/96	99.125
» » » 12.50% 16- 5-1990/96	99.150
» » » 12.50% 15- 6-1990/96	99 —
» » » 12.50% 19- 9-1990/96	99.050
» » » 12.50% 20-11-1990/96	98.725
Certificati del Tesoro C.T.O. 10.25% 1-12-1988/96	98.825
» » » 12.50% 18- 1-1991/97	98.900
» » » 12.00% 17- 4-1991/97	98.800
» » » 12.00% 19- 6-1991/97	98.175
» » » 12.50% 20- 1-1992/98	97.475
Certificati di credito del Tesoro 8.75% 18- 6-1987/93	99.900
» » » 8.75% 17- 7-1987/93	96.050
» » » 8.50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	100.400
» » » 13.95% 1- 1-1990/94	102.050
» » » 13.95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2.5% 1983/93	101.750
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99.825
» » » » 19- 8-1987/92	99.875
» » » » 1-11-1987/92	99.675
» » » » 1-12-1987/92	99.900
» » » » 1- 1-1988/93	99.725

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,725
» » » »	1- 3-1988/93	99,775
» » » »	1- 4-1988/93	99,650
» » » »	1- 5-1988/93	99,850
» » » »	1- 6-1988/93	100,050
» » » »	18- 6-1986/93	100,050
» » » »	1- 7-1988/93	100,425
» » » »	17- 7-1986/93	99,650
» » » »	1- 8-1988/93	100,025
» » » »	19- 8-1986/93	99,675
» » » »	1- 9-1988/93	99,950
» » » »	18- 9-1986/93	99,375
» » » »	1-10-1988/93	99,700
» » » »	20-10-1986/93	99,150
» » » »	1-11-1988/93	99,875
» » » »	18-11-1987/93	99,100
» » » »	19-12-1986/93	99,700
» » » »	1- 1-1989/94	99,875
» » » »	1- 2-1989/94	99,850
» » » »	1- 3-1989/94	99,850
» » » »	15- 3-1989/94	99,850
» » » »	1- 4-1989/94	99,725
» » » »	1- 9-1989/94	99,550
» » » »	1-10-1987/94	99,225
» » » »	1-11-1989/94	99,025
» » » »	1- 1-1990/95	99,500
» » » »	1- 2-1985/95	99,500
» » » »	1- 3-1985/95	97,980
» » » »	1- 3-1990/95	98,950
» » » »	1- 4-1985/95	97,525
» » » »	1- 5-1985/95	97,575
» » » »	1- 5-1990/95	98,725
» » » »	1- 6-1985/95	98,600
» » » »	1- 7-1985/95	99,725
» » » »	1- 7-1990/95	99 —
» » » »	1- 8-1985/95	98,70
» » » »	1- 9-1985/95	98,675
» » » »	1- 9-1990/95	98,950
» » » »	1-10-1985/95	98,375
» » » »	1-10-1990/95	98,550
» » » »	1-11-1985/95	98,075
» » » »	1-11-1990/95	98,350
» » » »	1-12-1985/95	98,375
» » » »	1-12-1990/95	99,050
» » » »	1- 1-1986/96	97,650
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,875
» » » »	1- 1-1991/96	99,075
» » » »	1- 2-1986/96	98,350
» » » »	1- 2-1991/96	98,825
» » » »	1- 3-1986/96	97,925
» » » »	1- 4-1986/96	97,450
» » » »	1- 5-1986/96	97,925
» » » »	1- 6-1986/96	99,425
» » » »	1- 7-1986/96	99 —
» » » »	1- 8-1986/96	98,800
» » » »	1- 9-1986/96	98,850
» » » »	1-10-1986/96	97,625
» » » »	1-11-1986/96	97,625
» » » »	1-12-1986/96	97,600
» » » »	1- 1-1987/97	97,100
» » » »	1- 2-1987/97	97,300
» » » »	18- 2-1987/97	97,175
» » » »	1- 3-1987/97	97,100
» » » »	1- 4-1987/97	97,125
» » » »	1- 5-1987/97	97,75
» » » »	1- 6-1987/97	98,925
» » » »	1- 7-1987/97	98,725
» » » »	1- 8-1987/97	98,875
» » » »	1- 9-1987/97	98,625
» » » »	1- 3-1991/98	97,600
» » » »	1- 4-1991/98	97,325
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	97,225
» » » »	1- 6-1991/98	97,950
» » » »	1- 7-1991/98	97,825
» » » »	1- 8-1991/98	97,600
» » » »	1- 9-1991/98	97,625
» » » »	1-10-1991/98	97,100
» » » »	1-11-1991/98	97,150

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	1- 7-1992	100 —
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,700
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,450
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,550
» » »	12,50%	1-10-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,625
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,450
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,175
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,925
» » »	12,50%	1-10-1993	98,875
» » »	12,50%	1-11-1993	98,950
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,950
» » »	12,50%	17-11-1993	99,175
» » »	12,50%	1-12-1993	99,025
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,050
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,450
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,550
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,400
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,100
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,80
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,275
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,350
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	98,050
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,925
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	96,400
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	96,275
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96,175
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,325
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,725
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,625
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,500
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	97,850
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	95,350
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	95,350
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,475
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,150
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,925

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,150
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,625
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	100,500
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	99,050
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,025
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,205
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,750
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,100
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,625
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,650
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,850
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,900
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	95,650
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,675
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,175
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	102,300
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,300
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,875
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,400
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,900
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,200
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	102,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M30062

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di architettura:

istituzioni di matematica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi superiore;
teorie quantistiche;
fisica tecnica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3175

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

Facoltà di ingegneria:

analisi matematica;
principi di ingegneria chimica.

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofica:

teoria e storia della storiografia nell'età moderna.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di farmacia:

analisi dei farmaci I.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di ingegneria:

costruzione di ponti.

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di agraria:

matematica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3197

Autorizzazione all'associazione «Centro Ilse» di Milano ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 10 ottobre 1991 registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1992, registro n. 7 Università e ricerca, foglio n. 125, l'associazione «Centro Ilse» di Milano è stata autorizzata ad acquistare un appartamento sito in Genova nella V. Ravasco n. 12, per un valore di L. 995.100.000.

92A3198

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1992-93

1. In attuazione della regolamentazione comunitaria relativa al mercato dei cereali per la campagna 1992-93, si comunica che le operazioni esecutive di intervento avverranno sulla scorta delle norme, fissate dai relativi regolamenti emanati dalla Commissione CEE i cui contenuti sono di seguito esposti.

Per quanto riguarda le modalità esecutive relative ai rapporti tra i conferenti e gli assuntori dei magazzini di intervento si fa riferimento alle norme e condizioni generali riportate nel decreto ministeriale 12 aprile 1984, pubblicato nel supplemento n. 21 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 26 aprile 1984.

In attuazione dell'art. 1, ultimo comma, del sopracitato decreto ministeriale si emanano le norme specifiche relative ai conferimenti di cereali all'intervento.

2. La campagna di commercializzazione cereali ha inizio il 1° luglio 1992 e termina il 30 giugno 1993. I conferimenti all'intervento possono essere effettuati nel periodo da agosto 1992 ad aprile 1993.

3. I prezzi di acquisto per le varie specie cerealicole, a partire dal 1° agosto, sono quelli appresso indicati e pari al 94% del prezzo di intervento ridotto del 3% per il superamento della qualità massima garantita:

frumento tenero panificabile ECU 156,66/tonn.	L.	275.949
frumento tenero, mais ECU 153,68/tonn. . . .	»	270.700
frumento duro ECU 207,62/tonn.	»	365.712
segale panificabile ECU 149,85/tonn.	»	263.953
sorgo, segale, orzo ECU 146,01/tonn.	»	257.189

Il prezzo di acquisto del frumento duro si riferisce a prodotto della varietà Cappelli ed assimilati.

4. I prezzi base di acquisto sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche riportate nelle allegate tabelle *A* e *B* calcolate applicando le percentuali previste dal prezzo base di acquisto nonché della maggiorazione mensile riportata nella tabella *C* in relazione al mese di consegna del prodotto da parte del venditore.

5. Per l'ammissibilità all'intervento i cereali indicati al punto 3 devono:

essere stati raccolti nella Comunità;

essere offerti dai detentori in lotti omogenei di un minimo di 10 tonnellate per il frumento duro e di 80 tonnellate per gli altri cereali;

essere di prodotto sano, leale e mercantile secondo le norme comunitarie e presentare i requisiti minimi riportati nella tabella *B*;

per quanto concerne i cereali di qualità panificabile è necessario procedere, in caso di dubbio, alla prova di germinazione, e le spese connesse con le analisi necessarie per adurre tale prova sono a carico dell'offerente; per quanto concerne il prezzo d'acquisto da versare all'offerente si rimanda alle disposizioni del regolamento CEE n. 689/92 del 19 marzo 1992.

6. Il pagamento dei cereali conferiti all'intervento viene effettuato attraverso l'ente assuntore fra il trentesimo ed il trentacinquesimo giorno dalla presa in carico.

TABELLA *A*

REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ CHE DEVONO PRESENTARE I CEREALI PER ESSERE AMMESSI ALL'INTERVENTO

	Frumento duro	Frumento tenero	Segale	Orzo	Granturco	Sorgo
A. Tenore massimo di umidità	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%	14,5%
B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui:	12%	12%	12%	12%	12%	12%
1. Chicchi spezzati	6%	5%	5%	5%	10%	10%
2. Impurità relative ai chicchi (diverse da quelle di cui al punto 3)	5%	12%	5%	12%	5%	5%
di cui:						
a) chicchi striminziti	—	—	—	—	—	—
b) altri cereali	3%	5% (b, c, d)		5% (b, c)		
c) chicchi attaccati da parassiti						
d) chicchi che presentano colorazioni del germe			—	—	—	—
e) chicchi scaldati per essiccamento	0,50%	3%	3%	3%	3%	3%
3. Chicchi volpati e o colpiti da fusariosi	5%	—	—	—	—	—
di cui chicchi colpiti da fusariosi	1,5	—	—	—	—	—
4. Chicchi germinati	4%	6%	6%	6%	6%	6%
5. Impurità varie (Schwarzbesatz)	3%	3%	3%	3%	3%	3%
di cui:						
a) semi estranei:						
nocivi	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
altri	—	—	—	—	—	—
b) chicchi avariati:						
chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida	0,05%	—	—	—	—	—
altri						
c) impurità propriamente dette	—	—	—	—	—	—
d) pule	—	—	—	—	—	—
e) segala cornuta	0,05%	0,05%	0,05%	—	—	—
f) chicchi cariati	—	—	—	—	—	—
g) insetti morti e frammenti d'insetti	—	—	—	—	—	—
C. Percentuale massima di chicchi biancomati, anche parzialmente	40%	—	—	—	—	—
D. Tenore massimo di tannino	—	—	—	—	—	1% (1)
E. Peso specifico minimo	78 kg hl	72 kg hl	68 kg hl	63 kg hl	—	—
F. Tasso di proteine	11,5% (1)	—	—	—	—	—
G. Tempo di caduta (Hagberg)	220	—	—	—	—	—

(1) Percentuale calcolata sulla sostanza secca

TABELLA *B*

DETRAZIONI DA APPORTARE AI PREZZI DI INTERVENTO O RIFERIMENTO PER CONTENUTO DI IMPURITÀ OLTRE I LIMITI DI TOLLERANZA E FINO AI LIMITI MASSIMI DI RICEVIBILITÀ

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	Detrazioni
Frumento duro				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	2	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2% di tolleranza complessiva
b) Impurità relative ai chicchi (volpati)	2	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2% di tolleranza complessiva
c) Cariossidi spezzate	3	6	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 3% di tolleranza complessiva
d) Chicchi germinati	2,5	4		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre il 2,5% di tolleranza complessiva
e) Impurità varie (nulle)	0,5	3 (1)		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza complessiva
f) Chicchi bianconati anche parzialmente	20	40	40	0,02% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione dal 20 al 40% di bianconati
Orzo e frumento tenero				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	5 (*)	12		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 5% di tolleranza
b) Cariossidi spezzate	3	5	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 3% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% complessivo di tolleranza
d) Impurità varie (nulle)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il limite di tolleranza dell'1%
Mais				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4	5		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% complessivo di tolleranza
b) Cariossidi spezzate	4	10	12	0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 4% complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6		0,05% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il 2,5% complessivo di tolleranza
d) Impurità varie (nulle)	1	3		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% o frazione oltre il limite di tolleranza dell'1%

(1) Di cui al massimo lo 0,05% di chicchi scaldati, lo 0,05% di segale cornuta e/o 0,1% di semi nocivi
(*) Compresi i chicchi striminziti.

TABELLA C

MAGGIORAZIONE MENSILE DA APPLICARE AL PREZZO DI ACQUISTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1992-93

MESE	Frumento tenero orzo, granturco segale, sorgo		Frumento duro	
	E.C.U.	Lit. tonn.	E.C U.	Lit./tonn.
Novembre 1992	1.50	2.642.17	2.03	3.575.74
Dicembre 1992	3.00	5.284.35	4.06	7.151.49
Gennaio 1993	4.50	7.926.52	6.09	10.727.23
Febbraio 1993	6.00	10.568.70	8.12	14.302.97
Marzo 1993	7.50	13.210.87	10.15	17.878.72
Aprile 1993	9.00	15.853.05	12.18	21.454.46
Maggio 1993	10.50	18.495.22	14.21	25.030.20

92A3177

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla produzione e alla vendita dell'acqua minerale «Faito»

Con D.P.G.R.C. n. 7493 del 15 maggio 1992 la Faito sorgenti minerali S.p.a. è stata autorizzata alla produzione e vendita dell'acqua minerale naturale «Faito» in Castellammare di Stabia in contenitori PET della capacità di 45.92 e 195 cl.

92A3178

REGIONE TOSCANA

Autorizzazione a confezionare e vendere l'acqua minerale «Cinciano»

Si comunica che, con deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3634 del 27 aprile 1992, esecutiva ai sensi di legge, la Nuova Sorgente S.r.l., con sede e stabilimento di produzione dell'acqua minerale «Cinciano», in località Sorgente Cinciano, Poggibonsi, è stata autorizzata a confezionare e vendere, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale denominata «Cinciano» in contenitori di PET e vetro a perdere della capacità di centilitri 25, 33, 50, 75, 100, 150 e 200 nonché in vetro a rendere della capacità di centilitri 46, 92 e 190, nei tipi «effervescente naturale» e «rinforzata con il gas della sorgente»;

Per il confezionamento di tale acqua è consentito l'uso del materiale PET (polietilentereftalato):

«Lighter» prodotto dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera);

«Melinar B 90» prodotto dalla Imperial Chemical Industries (ICI) Italia S.p.a. - Milano;

«Vivypak» prodotto della Montefibre S.p.a. - Milano.

La stessa società è stata autorizzata a confezionare e vendere per uso di bevanda l'acqua minerale naturale «Cinciano» nei tipi «effervescente naturale» e «rinforzata con il gas della sorgente»:

a) bottiglie prodotte dalla Inca International S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera) e dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma e Plastic B.G. - S.r.l. Anagni, partendo dal materiale PET «Lighter». Quelle prodotte dalla Inca International S.p.a. saranno contrassegnate dalla società medesima imprimendo sulla testa delle preforme e delle bottiglie il simbolo II (doppia I iniziale di Inca International).

Quelle prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. sono contrassegnate riportando il marchio da 1N a 8N nella parte inferiore del corpo bottiglia e sul filetto della preforma.

Quelle prodotte dalla Plastic B.G. S.p.a. Anagni, sono contrassegnate riportando il marchio P.B.G. (Plastic B.G.), seguito da 0041 - 0043 - 0045 - 0047 - 0049 - 0051, identificazione del PET Lighter, seguito dal numero dello stampo sulla parte piano del collo (sottobaga) sia per le bottiglie che per le preforme;

b) bottiglie prodotte dalla Nuova Sirma S.p.a. - Parma, che lo contrassegna riportando il marchio 1i e 8i nella parte inferiore del corpo bottiglia e sul filetto della preforma partendo dal materiale PET «Melinar B 90». Quelle prodotte dalla I.L.P. Imballaggi legno e plastica S n.c.;

c) bottiglie prodotte dalla Nuova Sirma S p.a. - Parma, che le contrassegna riportando il marchio 1M e 8M nella parte inferiore del corpo bottiglia e sul filetto della preforma partendo dal materiale PET «Vivypark» di cui al precedente punto 2): quelle prodotte dalla Plastic B.G. S.p.a. - Anagni, sono contrassegnate riportando il marchio P.B.G. (Plastic B.G.), seguito da 0040 - 0042 - 0044 - 0046 - 0048 - 0050, identificazione del PET «Vivypak», seguito dal numero dello stampo, sulla parte piena del collo (sottobaga) sia per le bottiglie che per le preforme.

I contenitori di vetro a perdere saranno chiusi con capsula a vite e/o tappo a corona; i contenitori di materiale PET saranno chiusi con capsula a vite. Tutti i contenitori di vetro a perdere, a rendere e di materiale PET saranno contrassegnati con etichette e stampati accessori conformi agli esemplari di cui alla delibera suddetta, e sulle relative etichette la società richiedente dovrà riportare gli estremi della sopracitata deliberazione n. 3634 del 27 aprile 1992.

L'autorizzazione di cui alla delibera della giunta regionale Toscana n. 3634 del 27 aprile 1992 è stata concessa alla società richiedente per il periodo di trentasei mesi, a partire dalla data di notifica della presente delibera, ed il rinnovo dell'autorizzazione stessa è subordinato all'esito favorevole dei controlli di laboratorio di seguito specificati.

La società richiedente dovrà presentare entro venti giorni dalla data di inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «Cinciano» in contenitori di PET «Lighter», «Melinar B 90», «Vivypak» e successivamente con frequenza all'incirca quadrimestrale, certificati di analisi effettuate per la determinazione di:

a) migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero di contenitore vuoto per ciascuna capacità, tenuto a contatto con acqua distillata per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; tali certificati dovranno contenere il giudizio sulla conformità dei campioni esaminati alle norme vigenti;

b) migrazione dei coloranti nell'acqua minerale e controllo dell'eventuale migrazione dell'acqua minerale di sostanze provenienti dal contenitore, in particolare di glicole etilenico libero, dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per via gascromatografica su numero uno contenitori per ciascuna capacità, tenuto pieno di acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi centigradi; per i contenitori di PET «Lighter» dovrà essere determinata la migrazione dell'acido tereftalico anziché quella del dimetiltereftalato; tali campioni dovranno essere costituiti in parte da acqua minerale piatta ed in parte da acqua minerale addizionata di anidride carbonica.

Tali rilevamenti analitici saranno fatti eseguire, a cura del richiedente al quale farà carico l'onere finanziario relativo, dai laboratori degli istituti universitari della Toscana o dei servizi multizonali di prevenzione delle UU.SS.LL. toscane o dagli altri laboratori di cui al D.C.G. 7 novembre 1939. I campioni dovranno essere prelevati all'incirca quadrimestralmente dal personale dell'U.S.L. competente per territorio, eventualmente con la collaborazione del personale del laboratorio incaricato delle analisi, secondo le disposizioni di legge vigenti; il personale dell'U.S.L. che redige i verbali di prelevamento dei campioni è incaricato di verbalizzare anche le motivazioni dei campionamenti non effettuati in ordine alla capacità dei contenitori autorizzati ai contenitori di acqua piatta o addizionata di anidride carbonica.

La società richiedente è tenuta a comunicare alla giunta regionale e per essa al dipartimento ambiente - Servizio ambiente, della regione Toscana, la data dell'inizio del confezionamento e della commercializzazione dell'acqua minerale «Cinciano» nei contenitori di PET «Lighter», «Melinar B 90», «Vivypak», nonché a trasmettere immediatamente una copia dei verbali concernenti i prelevamenti dei campioni suddetti e successivamente, nei termini stabiliti, i certificati di analisi precedentemente specificati; tale confezionamento sarà effettuato nei locali dello stabilimento esistente in Poggibonsi, località Cinciano, già autorizzato per la produzione e la vendita, per uso bevande, dell'acqua minerale «Cinciano», nei contenitori di vetro.

L'autorizzazione di cui alla deliberazione della giunta regionale Toscana n. 3634 del 27 aprile 1992, potrà essere revocata o sospesa qualora:

non siano ottemperate le prescrizioni nella stessa contenute, nonché quando, dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle autorità competenti nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse risultare la non conformità dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni vigenti in materia;

non siano ottemperate eventuali future prescrizioni impartite dal SIPT dell'U.S.L. 19 Poggibonsi, o da parte del componente la giunta regionale incaricato di seguire le questioni attinenti all'attività regionale relativa all'ambiente.

92A3179

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 1° luglio 1992, n. 324, recante: «Interventi urgenti in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 1991 e di aprile e giugno 1992, nonché disposizioni per zone terremotate». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 154 del 2 luglio 1992).

All'art. 6, comma 2, del decreto-legge citato in epigrafe, riportato alla pag. 7, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «2. Con le *disposizioni* di cui al comma 1 le regioni interessate, ...», si legga: «2. Con le *disponibilità* di cui al comma 1 le regioni interessate, ...».

92A3228

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P. - Centro Servizi Polivalente S r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO CE DI S r l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16-B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S n c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S Paolino, 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani • Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L.	330.000
- semestrale	L.	180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L.	60.000
- semestrale	L.	42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.

- annuale	L.	185.000
- semestrale	L.	100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali.

- annuale	L.	635.000
- semestrale	L.	350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili* ogni sedici pagine o frazione	L.	1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	295.000
Abbonamento semestrale	L.	180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 5 7 0 9 2 *

L. 1.200